

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.	
Audizione di Eugenia Tymoshenko sulla situazione dei diritti umani in Ucraina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011. C. 5018 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	15
INTERROGAZIONI:	
5-06305 Nirenstein: Sulla politica nucleare iraniana.	
5-06435 Tempestini: Sulla politica nucleare iraniana	17
5-06432 Tempestini: Sui recenti sviluppi della situazione in Siria	18
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla Commissione VII) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	19
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
AVVERTENZA	19

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 marzo 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di Eugenia Tymoshenko sulla situazione dei diritti umani in Ucraina.

(*Svolgimento e conclusione*).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi brevemente l'audizione.

Eugenia TYMOSHENKO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Furio COLOMBO, *presidente*, Enrico PIANETTA (Pdl), Francesco TEMPESTINI (PD), Gennaro MARGIERI (Pdl), Luca VOLONTÈ (UdCpTP), Renato FARINA (Pdl), Ferdinando ADORNATO (UdCpTP) e Gianni VERNETTI (Misto-ApI).

Eugenia TYMOSHENKO, risponde ai quesiti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, svolge ulteriori considerazioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 17.45.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le

evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011.

C. 5018 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, rileva che il Protocollo in esame, composto di sette articoli, mira all'aggiornamento del testo vigente della Convenzione tra Italia e Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata il 29 gennaio 1977 e ratificata dall'Italia con la legge n. 575 del 1978.

In particolare, l'articolo I del Protocollo sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 del vigente testo della Convenzione, onde attualizzare il novero delle imposte cui la Convenzione va applicata, che nel nuovo testo saranno, per l'Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP, che ovviamente non era compresa nel testo della Convenzione originaria), ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

L'articolo II modifica il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione originaria, al duplice scopo di fornire una più puntuale definizione, anche in base al diritto internazionale, dei diritti sovrani sia dell'Italia che di Singapore, sulla zona economica esclusiva situata al di fuori del mare territoriale, nonché di aggiornare la denominazione dell'autorità italiana competente, che è ora il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo III aggiorna talune disposizioni dell'articolo 5, prevedendo un'estensione da sei a dodici mesi del tempo necessario per acquisire il requisito di « stabile organizzazione » relativamente ai cantieri di costruzione, montaggio o installazione, in conformità agli standard

dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

L'articolo IV del Protocollo procede alla sostituzione del paragrafo 2 dell'articolo 22 della Convenzione originaria, che riguarda la metodologia per evitare le doppie imposizioni, eliminando il meccanismo che riconosce il credito d'imposta anche per imposte non pagate relativamente a canoni, dividendi e interessi (cosiddette *matching credit*). La disposizione relativa a tale eliminazione avrà effetto per ciascun periodo d'imposta che inizia dopo un anno dalla data di entrata in vigore del Protocollo.

L'articolo V del Protocollo procede alla sostituzione integrale dell'articolo 25 della Convenzione originaria: la nuova formulazione, in sostanza, mira a rendere più penetrante l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale, prevedendo che lo Stato contraente oggetto di una richiesta utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni, e si esplicita anzi che tale ultima eventualità non possa essere invocata per rifiutare di fornire quelle informazioni.

In particolare, poi, la nuova formulazione riduce la portata del cosiddetto segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non potrà rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.

Segnala che – secondo i dati forniti dall'ICE – il nostro Paese, con 1.412,2 milioni di euro, si posiziona al quinto posto tra gli Stati dell'Unione Europea fornitori di Singapore (dopo Germania, Francia, Regno Unito e Olanda) ed al dodicesimo posto, con 231,4 milioni di euro, per le importazioni.

Rileva che Singapore ha annunciato l'adeguamento ai parametri OCSE in termini di trasparenza e scambio di informazioni fiscali, stipulando a tal fine i dodici accordi bilaterali in materia di

doppia tassazione (soglia minima prevista dai parametri OCSE). L'accordo di modifica della Convenzione del 1977 costituisce pertanto un importante strumento per superare la questione dell'inserimento di Singapore nella *black list* italiana.

Osserva che l'imprenditoria italiana locale è estremamente interessata ad una aggiornata valutazione di Singapore, secondo i nostri più recenti criteri, che faciliti ed assicuri certezza al quadro generale delle loro attività. Ricorda che fino ad oggi l'inserimento di Singapore nella *black list* italiana ha comportato per le imprese italiane che operano in quella sede il cosiddetto obbligo di interpello, mediante il quale si dimostra che l'attività posta in essere dalla filiale a Singapore consiste in una effettiva attività produttiva o commerciale e non costituisca la copertura per finalità di evasione fiscale, con conseguente aggravio burocratico che si traduce in costi aggiuntivi.

Il sottosegretario Marta DASSÙ ringrazia in primo luogo il relatore per avere illustrato in maniera efficace l'importanza del Protocollo in esame, siglato dopo che Singapore si è adeguato agli standard OCSE in tema di fiscalità.

Sottolinea che il Protocollo, e la conseguente rimozione di Singapore dalla lista dei Paesi a fiscalità privilegiata, favorirà gli investimenti in Italia dei due fondi sovrani di Singapore, le relazioni economiche tra i due Paesi e più in generale la ripresa della crescita.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 21 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 18.

5-06305 Nirenstein: Sulla politica nucleare iraniana.

5-06435 Tempestini: Sulla politica nucleare iraniana.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde alle interrogazioni in titolo sottolineando che l'Iran, avendo conseguito il risultato del 20 per cento nel programma di arricchimento dell'uranio, rappresenta una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale nel quadro di un contesto geopolitico assai delicato. Il Governo conferma il pieno sostegno alle attività dell'AIEA, volte ad accertare il rispetto da parte iraniana degli obblighi derivanti dall'adesione al Trattato di Non Proliferazione Nucleare e dall'Accordo sulle Salvaguardie. Esistono visioni disomogenee circa gli obiettivi perseguiti dal regime di Teheran: se cioè intenda conseguire una posizione influente senza davvero realizzare l'ordigno nucleare, come nel caso di Taiwan, o se invece tale intenzione sussista davvero, come invece ritiene Israele. Circa le sanzioni, sottolinea che l'approccio seguito dall'Italia si riassume nella formula del doppio binario, sanzionatorio e negoziale. In coerenza con tale approccio, il nostro sforzo ha comportato l'inserimento dell'Italia nella lista degli undici Paesi che hanno registrato la maggior riduzione delle importazioni di greggio dall'Iran, come riconosciuto dal Segretario di Stato Clinton. Gli undici paesi sono Germania, Belgio, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Po-

lonia e Repubblica ceca. In totale sono 23 i paesi che acquistano petrolio iraniano, tra questi India, Cina e Corea del Sud.

Evidenzia che gli Stati Uniti guardano con grande interesse all'impatto delle sanzioni approvate dall'Unione europea. Anche per questo il nostro Paese assicura pieno sostegno al lavoro svolto dall'Alto Rappresentante Ashton per la ripresa del negoziato. Sottolinea che lo sforzo compiuto dal nostro Paese ha necessariamente comportato un ripensamento delle nostre fonti di approvvigionamento energetico al fine di assicurare la necessaria sicurezza.

Quanto all'efficacia delle sanzioni, aspetto particolarmente evidenziato nell'interrogazione n. 5-06435, rileva che le opinioni ufficiali convergono nel considerare tale strumento assai valido alla luce della crescente tensione registrata nel dibattito interno iraniano e dell'iniziativa del capo negoziatore iraniano per un ritorno al tavolo negoziale. Esprime perplessità quanto alla fattibilità di una iniziativa politica relativa ad un piano regionale: occorre considerare che in questa fase la capacità di influenza degli Stati Uniti e dell'Unione europea nella regione è diminuita rispetto al passato, a fronte di una crescita di ruolo di nuovi attori a partire dall'Arabia Saudita, che ha stretto un'alleanza *de facto* con Israele finalizzata al contenimento dell'Iran.

In questo scenario l'Italia dà priorità alla coerenza della propria azione, nel quadro delle iniziative europee, nella consapevolezza che la questione iraniana è cruciale per la nostra sicurezza, malgrado l'opinione pubblica sembri non cogliere questa centralità. Segnala che il Governo italiano opera anche affinché l'Unione europea destini maggiori fondi alle politiche per il Mediterraneo e richiama la difficoltà di conseguire obiettivi significativi nell'anno delle elezioni statunitensi e del ricambio di *leadership* in Cina.

Francesco TEMPESTINI (PD) si dichiara soddisfatto dalla risposta illustrata dal sottosegretario, ritenendo che la questione delle sanzioni nei confronti dell'Iran dovrebbe inserirsi in un contesto più ge-

nerale cui rivolgere una riflessione approfondita. Non ritiene che si possa muovere alcun rilievo alla linea seguita dall'Unione europea e dall'Italia, tuttavia occorre guardare ad alcuni fattori che rischiano di depotenziare lo sforzo in atto, come ad esempio il ruolo giocato dall'India. Richiama quindi le recenti dichiarazioni di Henry Kissinger sulla possibilità di instaurare un dialogo con Teheran sulle diverse questioni che interessano la regione, pur comprendendo la difficoltà di avviare una simile iniziativa politica. Osserva che l'operato della comunità internazionale rivela scarsa efficacia e visione strategica, come dimostra lo stallo del processo di pace in Medio Oriente. Ritiene tuttavia che non si debba porre fine allo sforzo di cercare e fare leva su ogni elemento di novità in un contesto che appare chiuso ad ogni progresso.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) si dichiara a sua volta soddisfatta dalla risposta del sottosegretario Dassù, sottolineando che l'interrogazione di cui è prima firmataria si focalizza, a differenza di quella presentata dall'onorevole Tempestini e da altri colleghi, essenzialmente sulla questione delle sanzioni, senza chiamare in causa altre tematiche. Ritiene che il riconoscimento da parte di Hillary Clinton rappresenti un elemento rassicurante nell'attuale contesto. Annuncia l'avvio di un'iniziativa da parte europea sul sistema SWIFT di validazione delle transazioni internazionali, affinché le banche iraniane colpite da sanzioni incorrano in un sistema di controllo caso per caso che ne penalizzi ulteriormente le attività. Esprime perplessità sull'efficacia delle sanzioni ai fini di un cambio di regime a Teheran, ritenendo che il presidente Obama insista sullo strumento sanzionatorio per non affrontare iniziative più impegnative e miri essenzialmente a fermare la realizzazione della bomba nucleare. A suo avviso, le sanzioni sono utili ad intimidire la *leadership* di Achmadinejad che non ha mai cessato di dichiarare di volere proseguire con le proprie attività sul terreno nucleare. In conclusione, fa presente che è

dovere del Parlamento mantenere viva l'attenzione dell'opinione pubblica su quella che a buon diritto può essere considerata la maggiore crisi del nostro dopoguerra.

5-06432 Tempestini: Sui recenti sviluppi della situazione in Siria.

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo sottolineando in primo luogo il fatto che siamo in presenza di una reale tragedia umanitaria nel Paese e che fonti diverse, a cominciare dalla Nazioni Unite, stimano il numero dei morti sinora in circa 8.000.

In relazione alle risposte da dare a tale crisi, evidenzia il problema posto dalla fragilità della attuale situazione internazionale e dalle perplessità suscitate dai fatti accaduti lo scorso anno in Libia. In particolare, ritiene che la Cina consideri un pericoloso precedente il fatto che la risoluzione ONU istitutiva della «*no fly zone*» in quel Paese abbia avuto come conseguenza ultima un intervento militare per conseguire un cambiamento di regime. Nello stesso tempo rileva che la Cina si sta dimostrando un attore responsabile sulla scena internazionale, interessato a risolvere l'emergenza umanitaria siriana.

A suo avviso la Russia appare intenzionata a mantenere al potere l'attuale regime siriano, fondamentale alleato nello scenario mediorientale, anche a costo di sacrificare la *leadership* personale del Presidente Assad.

Sottolinea l'importanza dell'odierno *Presidential Statement* del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che riprende il piano in sei punti redatto dall'Inviato speciale di quell'organizzazione e della Lega Araba, Kofi Annan, e respinto dal Governo siriano, giudicandolo un passo decisivo per una Risoluzione dell'ONU che imponga quantomeno la cessazione delle violenze e una pausa umanitaria.

Ricorda che l'Italia guarda con fiducia alla prossima riunione, prevista per il 1° aprile ad Istanbul del Gruppo Amici del popolo siriano ed evidenzia l'importanza

dello stanziamento da parte del nostro Paese, nonostante la drammatica carenza di risorse del settore della cooperazione, di tre milioni di euro per assicurare interventi umanitari di urgenza in Siria non appena lo renderà possibile la situazione sul terreno.

Conclude riportando la recentissima dichiarazione del Ministro Terzi di appoggio ai contenuti del *Presidential Statement* del Consiglio di sicurezza.

Francesco TEMPESTINI (PD), replicando, ringrazia per la precisione e l'esaudività il rappresentante del Governo esprimendo l'auspicio che si apra uno spiraglio per un intervento umanitario in Siria pur non nascondendosi le numerose difficoltà che esso implicherebbe. Ritiene che la principale preoccupazione, condivisa da Parlamento e Governo, sia quella di evitare una guerra civile. Occorre a suo avviso fornire garanzie ai settori della popolazione siriana che sinora hanno appoggiato Assad che non subiranno rappresaglie dopo l'eventuale ed auspicata sua uscita di scena. Conclude evidenziando la nota positiva rappresentata dall'odierna presa di posizione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 18.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 18.35.

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

Nuovo testo C. 4432 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

(Parere alla Commissione VII).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2011.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, ricorda che il 16 febbraio scorso è stata svolta l'audizione informale di rappresentanti dell'UNIDROIT per acquisire elementi informativi circa il provvedimento in esame.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni sul nuovo testo in esame (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 18.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.40 alle 18.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00671 Verneti: Sulla violazione dei diritti umani dei popoli della Papua Occidentale.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. (Nuovo testo C. 4432 Governo, approvato dal Senato, ed abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4432, approvata dal Senato, e abb., recante « Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico »;

richiamate in particolare la Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970 e ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975, n. 873, nonché la Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 213, e depositata in Italia, nonché le vigenti norme di diritto comunitario;

riconoscendo la necessità di regolare la materia preservando l'interesse alla promozione della cultura attraverso lo scambio di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale tra i Paesi, anche se non firmatari della citata Convenzione dell'UNIDROIT, temperando opportunamente la tutela di tale interesse pubblico con quella del diritto di proprietà, garantito dalla Costituzione;

nell'intento di promuovere, nelle relazioni bilaterali con Paesi interessati allo

scambio di opere d'arte e conformemente alla Convenzione UNESCO, buone prassi che comportino il prestito di soli beni per i quali siano accertate la provenienza e la proprietà, prevenendo così l'insorgere di contenzioso tra gli Stati;

sottolineata l'esigenza di assicurare che la normativa nazionale non pregiudichi l'attuazione della citata Convenzione e che, pertanto, la garanzia di restituzione, di cui al comma 1 dell'articolo 1, sia inefficace qualora in conflitto con le disposizioni di detta Convenzione;

premesso che, considerato che la tutela accordata dalla Convenzione UNIDROIT rende superfluo il ricorso allo strumento della garanzia di restituzione nelle relazioni tra Paesi firmatari, il rilascio della garanzia di restituzione non può che avvenire nei confronti di Paesi che non siano firmatari della Convenzione e a condizioni di reciprocità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, sostituire la parola « straniera » con le seguenti: « di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 213 »;

all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: « dell'esposizione » con le seguenti: « della permanenza in Italia »;

all'articolo 1, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: « Il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno

1995, ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 213 »;

all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), aggiungere infine le seguenti parole: « previa verifica del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e dichiarazione dei prestatori che attestino che fino a quel momento non sia stato fatto valere un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della garanzia di restituzione.